

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 30/04/2005 n. 1332  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, modificato dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 ("Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l'Amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma"), ha la funzione di consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di inferiore alla soglia comunitaria (al contrario di quanto avviene negli appalti eccedenti la soglia medesima) ma non quella di imporne tassativamente l'esclusione automatica. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'ultima parte della disposizione in esame, ove si precisa che l'esclusione automatica non è "esercitabile" nel caso che le offerte siano meno di cinque, a conferma che la norma ha inteso autorizzare la procedura più snella e non quella certo di imporne l'utilizzo, tanto che tale speciale "autorizzazione" viene espressamente limitata ai soli casi in cui le offerte valide siano almeno cinque. Tale impostazione non è smentita dalla sentenza 5 marzo 1998, n. 4, della Corte Costituzionale, poiché oggetto di quella pronuncia - peraltro intervenuta quando l'art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994, ancora non esisteva - era il distinto problema della legittimità o meno dell'esclusione automatica nelle procedure di importo "sotto soglia", per cui la Corte Costituzionale non ha affatto esaminato l'obbligatorietà o meno di tale più sbrigativo meccanismo procedimentale; e neppure assume rilievo, nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 aprile 2004, n. 3188, in quanto anche il Consiglio di Stato si è limitato ad affermare la non obbligatorietà del meccanismo di verifica in contraddittorio dell'anomalia negli appalti sotto soglia comunitaria e non ha, invece, sancito l'esistenza di un divieto per la stazione appaltante di effettuare comunque la verifica stessa (cfr.: T.A.R. Piemonte, Sezione II, 14 luglio 2004, n. 2190).